# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

## 9<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Industria, commercio interno ed estero, turismo)

## GIOVEDÌ 18 GENNAIO 1968

(74<sup>a</sup> seduta, in sede deliberante)

#### Presidenza del Presidente BUSSI

#### INDICE

## DISEGNI DI LEGGE

« Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi » (895-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Discussione ed approvazione):

Presiden	ITE									Рa	g.	891,	894,	895
Audisio													892,	894
BERNARD	INET	TI,	re	ela:	tor	e							891,	895
PICARDI,	Sot	to	seg	gre	tar	io	đi	S	Sta	ιtο	p	er l'	in-	
dustria,	il c	om	ım	erc	cio	e	l'a:	rti	gi	anc	ito	893,	894,	895

« Modifiche all'articolo 6 della legge 11 agosto 1960, n. 933, istitutiva del Comitato nazionale per la energia nucleare » (stralciato dal disegno di legge: « Concessione al Comitato nazionale per l'energia nucleare di un contributo statale di lire 150 miliardi per il quinquennio 1965-69 e di un contributo statale di lire 7.500 milioni per il periodo finanziario 1º luglio-31 dicembre 1964 e modifiche alla legge 11 agosto 1960, n. 933 » [962]) (962-bis) (Seguito della discussione e rinvio):

Presidente							890
FRANCAVILLA							890

« Abolizione del divieto di importazione degli zolfi e messa in liquidazione dell'Ente zolfi italiani » (2340) (D'iniziativa dei senatori Cuzari ed altri) (Discussione e rinvio):

Presiden	ITE										P	aį	3.	905,	907
CUZARI .														905,	906
FRANCAV	ILLA														907
Mammu	CARI														906
PICARDI,															
dustria,	il c	om	m	erc	io	e	l'a	rti	gia	na	to			906,	907
									_						

La seduta è aperta alle ore 10,30.

Sono presenti i senatori: Audisio, Banfi, Berlanda, Bernardinetti, Bonafini, Bussi, Francavilla, Giuntoli Graziuccia, Mammucari, Merloni, Perugini, Secci, Vecellio, Veronesi e Zannini.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Trabucchi è sostituito dal senatore Sibille.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, è presente il senatore Cuzari.

74ª SEDUTA (18 gennaio 1968)

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Picardi.

ZANNINI, f.f. Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge: « Modifiche all'articolo 6 della legge 11 agosto 1960, n. 933, istitutiva del Comitato nazionale per l'energia nucleare » (Stralciato dal disegno di legge: « Concessione al Comitato nazionale per l'energia nucleare di un contributo statale di lire 150 miliardi per il quinquennio 1965-69 e di un contributo statale di lire 7.500 milioni per il periodo finanziario 1° luglio-31 dicembre 1964 e modifiche alla legge 11 agosto 1960, n. 933 » [962]) (962-bis)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche all'articolo 6 della legge 11 agosto 1960, n. 933, istitutiva del Comitato nazionale per l'energia nucleare » (stralciato dal disegno di legge: « Concessione al Comitato nazionale per l'energia nucleare di un contributo statale di lire 150 miliardi per il quinquennio 1965-69 e di un contributo statale di lire 7.500 milioni per il periodo finanziario 1° luglio-31 dicembre 1964 e modifiche alla legge 11 agosto 1960, n. 933 »).

Tenuto conto del lavoro che era stato fatto dal Sottocomitato a suo tempo nominato e dal relatore e tenuto conto della discussione svoltasi nella precedente seduta sul primo articolo del testo predisposto dal Sottocomitato stesso, ho ritenuto opportuno informare il Presidente del Senato della particolare situazione che si era determinata con l'inserimento di un nuovo e completo testo di legge di riforma del CNEN.

Il Presidente del Senato ha risposto con la seguente lettera:

## « Onorevole collega,

in relazione alla sua lettera dell'11 corrente mese, relativa al disegno di legge numero 962-bis, desidero innanzitutto manifestarle il mio apprezzamento e ringraziarla per la sensibilità da lei dimostrata — attenendosi alla prassi più corretta — nel voler informare la Presidenza del Senato della particolare situazione che si era venuta a creare nel corso della discussione in Commissione del disegno di legge anzidetto.

Le sue perplessità di fronte alla presentazione — da parte del Sottocomitato a suo tempo nominato — sotto forma di emendamenti, di un vero e proprio nuovo testo del provvedimento, sono, a mio avviso, più che giustificate; si tratta, infatti, di emendamenti che ampliano in modo determinante la sfera e l'importanza del disegno di legge, recando norme che, se contenute nel testo originario, avrebbero potuto anche determinare l'assegnazione del disegno di legge in sede referente anzichè in sede deliberante.

Ritengo tuttavia che la Commissione — che ne ha espresso il desiderio — possa proseguire nell'esame del disegno di legge in sede deliberante dopo che il nuovo testo elaborato dal Sottocomitato sia stato nuovamente sottoposto ai pareri della 1<sup>a</sup> e della 5<sup>a</sup> Commissione permanente.

Mi è gradita l'occasione per ricambiarle i più cordiali saluti ».

Mi riprometto di inviare il nuovo testo, firmato del relatore senatore Zannini, alle due Commissioni perchè esprimano il loro parere.

FRANCAVILLA. Il nuovo testo dovrebbe essere trasmesso anche alla 6<sup>a</sup> Commissione.

PRESIDENTE. Prima la competenza era delle Commissioni 1ª, 3ª e 5ª, ora il Presidente del Senato dice che è della 1ª e della 5ª. Se però la Commissione ritiene opportuno mandare il nuovo testo anche alla 6ª Commissione, possiamo farlo perchè abbiamo questa facoltà.

Stando così le cose, comunque, le discussione dovrà essere nuovamente rinviata in attesa dei suddetti pareri.

Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

74ª SEDUTA (18 gennaio 1968)

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi » (895-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

BERNARDINETTI, relatore. Signor Presidente, molto brevemente esporrò il contenuto delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge già da noi approvato.

Un primo gruppo di esse sono, direi quasi, solo formali; per esempio ce ne sono due che sostituiscono una « o » con una « e ». Non so se ricordo con esattezza (nè ho avuto il tempo di andare a rivedere i nostri lavori dedicati a questo disegno di legge), ma mi sembra che, tutto sommato, la modifica apportata dalla Camera in relazione alla sostituzione della « o » con la « e » sia senz'altro giustificata e potrei anche, senza tema di smentita, dire che quando abbiamo discusso lo abbiamo fatto con lo stesso intendimento con cui ha discusso l'altro ramo del Parlamento, quindi ci sarà stato un errore.

Vi sono altre modifiche di ordine più decisamente formale; poi vi sono gruppi di modifiche che recano nel testo una maggiore precisazione; per esempio, noi abbiamo parlato in parecchi articoli di oggetti di platino, di oro, eccetera, mentre all'altro ramo del Parlamento si è voluto precisare anche « materie prime » e, in aggiunta, oggetti di oro, di platino e altro.

Un altro gruppo di emendamenti e di modifiche riguarda un adeguamento, talora in aumento e talora in diminuzione, delle pene che abbiamo previsto; e posso anche dire che, quando abbiamo approvato questo disegno di legge, abbiamo ritenuto opportuno fermarci a certe determinate misure. Mi sembra opportuno, quindi, approvare senz'altro le modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento.

Un altro gruppo di modifiche riguarda lo aspetto tecnico del disegno di legge. Vediamo, ad esempio, all'articolo 6, l'introduzione di un concetto tecnico che fu motivo di una mia perplessità nella prima relazione che feci davanti a questa Commissione e che poi fu superata dalle osservazioni che vediamo non essere state recepite completamente dall'altro ramo del Parlamento. Mi richiamo a quella mia primitiva perplessità per dire che non posso non aderire a questa nuova impostazione.

Altre osservazioni sempre inerenti a questo gruppo di modifiche apportate dalla Camera riguardano la lettera *a*) dell'articolo 14, anche questa oggetto di parecchi interventi. Noi infatti ritenemmo opportuno accettarla così com'era nel testo presentato dal Governo. La Camera invece ha ritenuto opportuno sopprimerla.

A questo ultimo gruppo di modifiche appartiene l'ultima parte del disegno di legge che è completamente innovativa rispetto alla posizione assunta dal Senato in sede di discussione di questo disegno di legge.

Comunque l'argomento lo abbiamo trattato e ci furono degli emendamenti che, in un primo tempo, stavano per essere presentati dal relatore, senonchè sorsero delle perplessità circa l'aggravio che potevano rappresentare per il bilancio dello Stato. Da parte nostra ci fu allora un ripensamento, ma la Camera ha ritenuto opportuno inserire gli articoli 33 e 34 sull'organizzazione dei servizi inerenti a questo Ufficio centrale, istituito dal disegno di legge in esame.

Devo aggiungere, per maggior precisione e chiarezza, che il problema finanziario, che, a suo tempo, ci indusse non tanto a ripensamenti quanto a scartare per lo meno la adozione di questa formulazione degli articoli aggiuntivi, è stato superato, come risulta dagli articoli 32 e 34.

Il finanziamento, previsto dall'articolo 10 del disegno di legge come entrata per l'applicazione dello stesso, è stato ritenuto sufficiente per poter affrontare la spesa ulteriore per l'organizzazione dei servizi.

74° SEDUTA (18 gennaio 1968)

Con queste modestissime osservazioni il relatore conclude invitando i colleghi ad approvare integralmente e totalmente le aggiunte apportate dall'altro ramo del Parlamento.

Debbo soltanto, in conclusione, aggiungere che questo disegno di legge, come abbiamo avuto modo di constatare, è atteso dalle categorie interessate; esso rappresenta un adeguamento della nostra legislazione alle esigenze odierne di questo settore tanto delicato che costituisce — come abbiamo avuto modo di vedere allorchè ne abbiamo parlato la prima volta — un sensibile peso nella nostra bilancia commerciale per quanto riguarda l'esportazione (tutti sanno infatti che gli oggetti preziosi creati dai nostri artigiani sono ricercatissimi dai turisti stranieri).

Per queste ragioni ritengo che la Commissione possa senz'altro approvare il disegno di legge in esame.

A U D I S I O. Signor Presidente, avendo seguito gli atti ufficiali dell'altro ramo del Parlamento circa la discussione avvenuta sul presente disegno di legge, desidero esprimere a quei nostri colleghi dell'altro ramo del Parlamento ed al rappresentante del Governo, onorevole sottosegretario Picardi, il mio vivo compiacimento per l'elevato dibattito che si è svolto e soprattutto per l'apporto di elementi tecnici a corroborazione degli argomenti sostenuti.

È stata veramente una dimostrazione che, quando il Parlamento affronta con serietà e con decisione di intenti il proprio lavoro, può riuscire a costruire qualcosa. Questo va ad onore sia nostro che dei colleghi della Camera che, a proposito di questo disegno di legge, hanno dimostrato tutti la massima obiettività ed hanno fatto ogni sforzo per raggiungere lo scopo di tutelare la produzione nazionale.

Detto questo, signor Presidente, debbo concordare con il relatore, su alcune sue osservazioni in merito alle varianti che sono state apportate a questo disegno di legge. Mi si deve permettere però qualche osservazione personale ad integrazione di quanto detto dal senatore Bernardinetti. Non

mi soffermo sulle varianti formali che sono state apportate al provvedimento; non insisto sugli articoli aggiuntivi, dei quali forse si sentiva il bisogno, ma ritengo che tali modifiche rispondano alle necessità sentite dal settore per quanto riguarda la disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi.

Credo, quindi, che l'osservazione più importante sia quella relativa alle modificazioni apportate dalla Camera all'articolo 14, che secondo me è la chiave di volta dei congegni predisposti dall'Amministrazione pubblica. Noi avevamo sostenuto che alla Zecca non si dovevano riconoscere particolari diritti per quanto concerne la coniazione di monete ed oggetti preziosi, senza porre un marchio che li distinguesse e garantisse di fronte a tutti; e che, pertanto, l'Ente di Stato è costituito da uomini che, come tali, possono errare, per cui bisogna provvedere con misure specifiche.

Noto con particolare piacere che all'articolo 14, per quanto riguarda la coniatura di metalli ed altri oggetti preziosi fabbricati dalla Zecca, oggi si prevede che invece del marchio venga apposto il contrassegno specifico della Zecca. In questo modo non sarà più possibile — come mi sono premurato di dire nella mia relazione, che ho avuto l'onore di svolgere in Assemblea — che medaglie coniate allo stesso titolo siano, in realtà, di titolo superiore a quello denunciato.

Circa il punto h) dell'articolo 14, noi avevamo dimostrato che il mantenimento di questo punto rappresentava non una salvaguardia di giustizia, ma l'inserimento di un principio ingiusto, in quanto i grandi produttori venivano ad essere esclusi dal controllo. Oggi, con la soppressione del punto h), abbiamo ridato a questo disegno di legge tutto il suo valore, che avevamo sostenuto dovesse avere.

Bisogna, inoltre, prendere atto della serietà con cui l'altro ramo del Parlamento ha affrontato la discussione sulla salvaguardia dei diritti d'autore che oggi viene prevista dall'articolo 26.

Per tutti questi motivi, a noi non resta altro che approvare quanto è stato modificato dalla Camera e auspicare che il regolamento

74ª SEDUTA (18 gennaio 1968)

previsto dal disegno di legge venga emanato al più presto possibile.

Mi permetta a questo punto, signor Presidente, di invitare il rappresentante del Governo ad accogliere un ordine del giorno—che ho in animo di presentare—relativo all'approvazione del disegno di legge, affinchè si potenzino i servizi degli uffici metrici del saggio nelle province di Arezzo, Bologna, Firenze, Alessandria, Varese, Verona e Vicenza.

Io so che anche presso la competente Commissione della Camera qualcuno sollevò tale questione. Mi sono permesso di indicare anche quali province è necessario indicare per contenere la spesa; si tratta di province nelle quali sono maggiormente indicate le più importanti attività commerciali.

Se il nuovo testo della Camera sarà accolto, io sarò soddisfatto di come sono andate le cose e quindi assicuro il mio voto favorevole.

PICARDI, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Signor Presidente, onorevoli colleghi, anzitutto ringrazio il senatore Bernardinetti per il notevole lavoro svolto in prima lettura su questo provvedimento che ha avuto, come tutti ricordiamo, una grande importanza anche per le delucidazioni ed i chiarimenti che ha dato alla Commissione. Ringrazio anche il senatore Audisio per gli apprezzamenti nei miei confronti.

Devo dire che alla Camera il problema è stato dibattuto a fondo e ci sono stati anche incontri a livello tecnico da me provocati. Anche presso il Ministero dell'industria abbiamo convocato dei tecnici e degli esperti, trascurando gli emendamenti di dettaglio, formali, che pure erano necessari.

La modifica proposta all'articolo 5 è necessaria perchè mentre prima avevamo pensato che fosse sufficiente il marchio del fabbricante estero che abbia il proprio rappresentante in Italia, ora ci siamo accorti che è necessario anche quello di identificazione dell'importatore. Indipendentemente da questo e da altri emendamenti di dettaglio, il punto di fondo era quello delle tolleranze. Noi avevamo detto e sostenuto che era necessario togliere queste tolleranze per avere

il titolo legale (750 per l'oro, ad esempio) a garanzia delle nostre esportazioni. In effetti avveniva che il nostro prodotto artigianale (che è di qualità superiore rispetto a quello estero) non era accettato dai Paesi esteri, come la Germania, (che pure per la sua produzione interna prevede le tolleranze), se non con titolo 750 preciso. Questo evidentemente era un handicap grave per la nostra esportazione, perchè i mercati esteri non potevano assorbire il nostro prodotto se non con quel determinato titolo legale. Ora, tra gli altri Paesi ci sono stati incontri di gruppi di lavoro per raggiungere una legislazione uniforme.

Ma il nostro prodotto ha un pregio artistico che non ha quello degli altri Paesi, e bisogna trovare il modo di evitare che alle frontiere respingano oggettini minuscoli, di qualche grammo, solo perchè è stato riscontrato un titolo di 749,80 e non di 750.

Ora, dinanzi a questa situazione, noi abbiamo preteso naturalmente ed abbiamo insistito per avere garantito il titolo 750. Alla Camera abbiamo approfondito l'indagine di carattere tecnico. Si è detto che soprattutto per quanto riguarda i lavori ottenuti con il sistema della microfusione a cera persa, non era possibile raggiungere in senso assoluto i 750 con i sistemi oggi adoperati. Io, per la verità, ho assistito a qualche esperimento del genere, per approfondire un po' la materia, ed ho potuto notare che anche con il sistema della microfusione a cera persa, anche nel gambo dell'alberello, nonostante la diversità di peso specifico dell'oro rispetto alla lega, e quando il titolo di partenza è di 750, tutti gli oggetti restano a 750.

È questo un esperimento cui ho assistito personalmente, e mi sono convinto che non si raggiunge il 750 solo quando la lega che si adopera non è veramente a 750.

Ecco perchè con la nuova legge avevamo imposto anche per le materie prime il titolo esatto, ma poichè si insisteva sulla necessità di concedere le tolleranze, abbiamo trovato un escamotage, una soluzione con cui abbiamo consentito la tolleranza purchè in eccesso rispetto a 750; in tal modo abbiamo aumentato la possibilità anche per gli oggetti ottenuti per microfusione di arrivare a

74<sup>a</sup> SEDUTA (18 gennaio 1968)

750 millesimi, in modo da tranquillizzarci per quanto riguarda l'esportazione. Si dice che in tal modo abbiamo aumentato un po' il prezzo della materia prima, ma in realtà si tratta di cosa insignificante tenuto conto della bassa incidenza del costo di essa sul prodotto ottenuto con una lavorazione così complessa. Questo è il punto più importante dell'emendamento; solo per la produzione per microfusione a cera persa si arriva a 753, mentre per le altre si rimane a 750.

Gli altri ritocchi sono di minore rilievo. È stata modificata la lettera g) dell'articolo 14 riguardante la Zecca, e questo perchè abbiamo chiarito che la Zecca metteva sempre la «Z» sulle medaglie. È stata inoltre soppressa la lettera h) perchè si è voluto garantire questa particolare produzione.

Agli articoli 19 e 21 abbiamo soltanto aggiunto il riferimento alle materie prime.

L'altro punto fondamentale, che ci ha portati ad una completa riconsiderazione è quello delle sanzioni. Vi possono essere infatti dei casi di lieve entità e quindi abbiamo ridotto il minimo della sanzione.

Queste sono state le modifiche più importanti che sono state apportate oltre a quella riguardante l'organico di cui parlava il relatore Bernardinetti. È una cosa necessaria, nonostante siano state fatte obiezioni di carattere generale (anche da parte del Tesoro) circa il fatto che non era opportuno riformare l'organico in questo momento, in previsione della riforma generale della pubblica Amministrazione. Questo, però, è un caso particolare perchè, in concreto, se vogliamo poter attuare la legge abbiamo bisogno che i laboratori di cui parlava il collega Audisio abbiano a capo gente qualificata che ne possa sorvegliare l'attività. Questo punto lo avevamo proposto all'ultimo momento al Senato e lo abbiamo poi riproposto alla Camera che ha accettato questo nostro emendamento.

Ritengo che si tratti, in genere, di modifiche essenziali, vitali e necessarie, perchè la legge possa essere resa operante: ritengo altresì che sia stato fatto veramente un buon lavoro e che si sia giunti alla elaborazione di una legge veramente seria ed efficace.

Mi auguro pertanto che anche la Commissione del Senato voglia concedere oggi il suo

consenso a questo disegno di legge, che entrerà in funzione non appena pubblicato, anche se le norme saranno efficaci dal momento in cui il regolamento sarà emanato; e vorrei a questo proposito ricordare al senatore Audisio che la legge stessa, all'articolo 21, prevede che il regolamento sia emanato entro sei mesi.

A U D I S I O. Lei sa per esperienza che malgrado tutte le leggi prevedano un termine perentorio per l'emanazione del regolamento, questo però non viene mai rispettato.

PICARDI, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Naturalmente è interesse del Ministero e dell'Ufficio metrico avere la possibilità di attrezzarsi nel miglior modo possibile per poter rendere operante la legge.

Sarà comunque posto il massimo impegno da parte del Ministero perchè il regolamento possa essere emanato al più presto.

PRESIDENTE. Informo la Commissione che è stato presentato dal senatore Audisio il seguente ordine del giorno: « La 9ª Commissione industria, commercio e artigianato del Senato della Repubblica, nell'approvare il disegno di legge n. 985-B, riguardante: « Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi »,

invita il Governo a potenziare i servizi degli Uffici metrici del saggio nelle seguenti province: Arezzo, Bologna, Firenze, Alessandria, Varese, Verona, Vicenza, nelle quali sono in gran parte localizzate le imprese orafe, industriali e artigiane della produzione nazionale ».

A U D I S I O . Ho fatto riferimento a queste province perchè il relatore dell'altro ramo del Parlamento è stato così diligente da trascrivere nella sua relazione al disegno di legge la elencazione di tutte le imprese artigiane e industriali che si trovano nel nostro Paese.

È evidente che ho citato solo queste province perchè intendo non far spendere inutilmente denaro allo Stato italiano, ma concentrare quelle somme dove è indispensabile potenziare questi servizi, perchè se an-

74ª SEDUTA (18 gennaio 1968)

date all'Ufficio metrico del saggio troverete due soli impiegati, che, evidentemente, non possono fare miracoli. Se non si dispone di un personale adeguato, la legge diventa inoperante prima ancora di entrare in vigore.

Di qui la necessità che l'ordine del giorno non costituisca la solita raccomandazione, ma un impegno preciso del Governo, data la necessità di portare avanti la legge.

PICARDI, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Il Governo accetta l'ordine del giorno come raccomandazione.

BERNARDINETTI, relatore. Vorrei ricordare che tutti gli emendamenti apportati al disegno di legge dall'altro ramo del Parlamento furono oggetto di un nuovo esame e che, se non abbiamo raggiunto il nostro scopo, è per causa di ulteriori accertamenti tecnici, per cui recepiamo anche quelle cose che furono dette a suo tempo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Gli articoli 1, 2, 3 e 4 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati; ne do lettura:

## CAPITOLO I

Dei metalli preziosi e loro titoli legali

## Art. 1.

I metalli preziosi considerati ai fini della presente legge sono i seguenti: platino, palladio, oro e argento.

#### Art. 2.

I metalli preziosi di cui al precedente articolo 1 e le loro leghe devono portare im-

presso il titolo in millesimi del fino contenuto ed il marchio di identificazione, secondo quanto prescritto dalle norme contenute nei successivi articoli.

#### Art. 3.

Il titolo del metallo prezioso contenuto nell'oggetto deve essere espresso in millesimi.

I titoli legali, da garantirsi a fusione, per ogni parte degli oggetti, sono i seguenti:

per il platino, 950 millesimi;

per il palladio, 950 millesimi;

per l'oro, 750 millesimi; 585 millesimi; 500 millesimi; 333 millesimi;

per l'argento, 925 millesimi; 835 millesimi; 800 millesimi.

È tuttavia ammesso qualsiasi titolo superiore al più alto indicato per ciascuno dei metalli preziosi di cui al precedente comma.

#### Art. 4.

Gli oggetti di platino, di palladio, oro, argento, fabbricati nel territorio della Repubblica debbono essere al titolo legale e portare impresso il titolo stesso ed il marchio di identificazione.

Nei lavori di platino l'iridio sarà considerato come platino.

Do lettura degli articoli 5, 6 e 7, modificati dalla Camera dei deputati:

## Art. 5.

Gli oggetti di platino, palladio, oro e argento importati dall'estero per essere posti in vendita nel territorio della Repubblica, oltre ad essere al titolo legale, devono essere muniti del marchio del fabbricante estero che abbia il proprio legale rappresentante in Italia e di quello di identificazione dell'importatore, depositato ai sensi del successivo articolo 10.

Gli oggetti di platino, palladio, oro e argento, quando rechino già l'impronta del marchio ufficiale di uno Stato estero, nel

74<sup>a</sup> SEDUTA (18 gennaio 1968)

quale tale marchio sia obbligatorio e garantisca il titolo del metallo, potranno essere esentati dall'obbligo di recare il marchio di identificazione dell'importatore, allorchè risulti che lo Stato estero di provenienza accordi analogo trattamento agli oggetti fabbricati in Italia e in esso importati e semprechè i titoli garantiti ufficialmente siano corrispondenti o superiori a quelli previsti dalla presente legge.

La Camera dei deputati ha modificato il primo comma di questo articolo.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il primo comma dell'articolo 5, modificato dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 5 quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

#### Art. 6.

Non sono ammesse tolleranze sui titoli dichiarati relativi alle materie prime ed ai lavori in oro e argento, nonchè alle materie prime di platino e palladio.

Per i lavori in platino e palladio sono ammesse le seguenti tolleranze:

- a) nei lavori di platino massiccio e di pura lastra, 5 millesimi; nei lavori di palladio massiccio e di pura lastra, 5 millesimi;
- b) nei lavori di platino a saldatura semplice, 10 millesimi; nei lavori di palladio a saldatura semplice, 10 millesimi;
- c) nei lavori di filigrana, in quelli di stile etrusco, in quelli a piccole maglie, in quelli a molte saldature, in quelli vuoti e simili:

di platino: 25 millesimi; di palladio: 25 millesimi.

Per i lavori in oro eseguiti col metodo della fusione in cera persa, con iniezione centrifuga, è ammesso il titolo legale 753 con la tolleranza di 3 millesimi.

Le tolleranze previste ai punti b) e c) del secondo comma sono ammesse anche per i lavori in argento.

Le modalità per il riconoscimento delle caratteristiche costruttive previste dai precedenti commi e per l'applicazione delle relative tolleranze, sono fissate dal regolamento di applicazione di cui al successivo articolo 31. Lo stesso regolamento indicherà anche i metodi ufficiali di analisi da applicare ai fini della presente legge e la misura massima dell'errore ammissibile in sede delle analisi medesime.

La Camera dei deputati ha aggiunto il terzo comma, ha modificato il quarto ed ha aggiunto anche il quinto comma.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il terzo comma, aggiunto dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

Pongo ora ai voti il quarto comma, modificato dalla Camera.

(È approvato).

Metto infine in votazione il quinto comma, aggiunto dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6, nel testo modificato dalla Camera.

(È approvato).

#### CAPITOLO II

Del marchio di identificazione

#### Art. 7.

Le caratteristiche del marchio di identificazione sono indicate nel regolamento di cui all'articolo 31.

Nell'impronta del marchio sono contenuti un numero atto ad identificare il produttore od importatore e la sigla della provincia dove questi risiede.

Il numero caratteristico da riprodurre sul marchio di identificazione è assegnato dagli Uffici provinciali metrici e del saggio dei metalli preziosi.

La cifra indicante il titolo dei metalli preziosi, espressa in millesimi, deve essere rac-

74<sup>a</sup> SEDUTA (18 gennaio 1968)

chiusa in figure geometriche le cui forme e dimensioni sono indicate dal regolamento.

Per le materie prime e gli oggetti di platino e di palladio l'impronta del titolo deve essere, rispettivamente, seguita dai simboli Pt e Pd.

I marchi di identificazione e le indicazioni dei titoli devono essere impressi su parte principale dell'oggetto.

Per gli oggetti che non consentono una diretta marchiatura, questa sarà impressa su piastrina dello stesso metallo dell'oggetto e ad esso unita mediante saldatura dello stesso metallo.

Gli oggetti di fabbricazione mista di due o più metalli preziosi devono portare, quando ciò sia tecnicamente possibile, l'impronta del titolo su ciascuno dei metalli componenti; in caso contrario le impronte sono apposte sul metallo di peso prevalente.

Gli oggetti costituiti da più parti smontabili, non vincolate da saldature, devono portare il marchio di identificazione e l'impronta del titolo su ciascuna di tali parti, con le eccezioni che, per ragioni tecniche, saranno previste dal regolamento di applicazione di cui all'articolo 31.

Salvo i casi previsti dal successivo articolo 17, è fatto divieto di introdurre, all'interno degli oggetti, metalli non preziosi, mastice ed altre sostanze.

La Camera dei deputati ha modificato il quinto comma dell'articolo.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il comma nel testo modificato dalla Camera.

(È approvato).

La Camera dei deputati ha anche modificato il penultimo comma dell'articolo.

Se nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale comma nel testo modificato dalla Camera.

(È approvato).

Pongo infine in votazione l'articolo 7, nel testo modificato dalla Camera.

(È approvato).

Do lettura degli articoli 8 e 9 che non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

#### Art. 8.

I marchi tradizionali di fabbrica, o sigle particolari, sono ammessi, in aggiunta a quelli di cui al precedente articolo 7, ma non devono contenere alcuna indicazione atta ad ingenerare equivoci con i titoli ed i marchi di identificazione.

#### Art. 9.

Presso le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura è istituito un Registro al quale sono tenuti a iscriversi:

- a) coloro che vendono platino, palladio, oro e argento in lingotti, verghe, laminati, profilati e semilavorati in genere;
- b) coloro che fabbricano od importano oggetti contenenti i metalli di cui alla precedente lettera a).

Per ottenere l'iscrizione al Registro di cui al primo comma del presente articolo gli interessati devono presentare domanda alla Camera di commercio competente per territorio in cui hanno la residenza ed unire alla domanda stessa copia della licenza rilasciata dall'Autorità di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 127 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

L'iscrizione nel registro delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura è soggetta alla tassa di concessione governativa, prevista dal n. 204 della tabella allegato A del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1º marzo 1961, n. 121.

A cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato verrà pubblicato ogni anno il Registro nazionale dei fabbricanti ed importatori, con l'indicazione del loro marchio di identificazione, ricavato dai registri provinciali delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

74<sup>a</sup> Seduta (18 gennaio 1968)

Do lettura dell'articolo 10, modificato dalla Camera dei deputati.

#### Art. 10.

Chiunque vende platino, palladio, oro e argento in lingotti, verghe, laminati, profilati e semilavorati in genere e chiunque fabbrica od importa oggetti contenenti gli anzidetti metalli preziosi è tenuto ad apporre il proprio marchio di identificazione sui metalli e sugli oggetti posti in vendita.

Per ottenere il marchio di cui al precedente comma gli interessati debbono farne richiesta all'Ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi, unendo alla richiesta stessa il certificato di iscrizione nel registro di cui al precedente articolo 9 e la quietanza di versamento, presso l'Ufficio stesso, del diritto erariale di saggio e marchio di lire 25.000 se trattasi di aziende artigiane iscritte all'Albo delle imprese artigiane istituito presso le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura o di laboratori annessi ad aziende commerciali e di lire 100 mila se trattasi di aziende industriali.

Il diritto di cui al comma precedente è raddoppiato per quelle aziende industriali che impiegano oltre cento dipendenti.

La concessione dei marchi è soggetta a rinnovazione annuale previo pagamento di un diritto di importo pari alla metà di quello indicato al secondo e terzo comma del presente articolo, da versarsi entro il mese di gennaio di ogni anno all'Ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi.

Nei confronti degli inadempienti si applicherà l'indennità di mora pari ad un dodicesimo del diritto annuale per ogni mese o frazione di mese di ritardo nel pagamento del diritto.

Qualora il pagamento non venga effettuato entro l'anno, l'Ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi provvede al ritiro dei marchi di identificazione, dandone comunicazione al Questore ed alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, affinchè sia provveduto al ritiro della licenza di Pubblica sicurezza ed alla can-

cellazione dal registro previsto dall'articolo 9.

Il pagamento dei diritti e delle indennità di mora previsti dalla presente legge viene soddisfatto mediante le speciali marche « pesi, misure e marchio », in uso presso gli Uffici provinciali metrici e del saggio dei metalli preziosi, da applicarsi sulle ricevute da essi rilasciate.

La domanda per ottenere il marchio è soggetta alla tassa di concessione governativa prevista dal n. 141 della tabella allegato A del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1º marzo 1961, n. 121.

La Camera dei deputati ha modificato il secondo comma dell'articolo.

Se nessuno domanda di parlare, metto ai voti detto comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

Pongo ora in votazione l'intero articolo 10. (*E approvato*).

Do lettura degli articoli 11, 12 e 13, non modificati dalla Camera dei deputati.

#### Art. 11.

L'Ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi, non oltre due mesi dalla data di presentazione della richiesta di cui al secondo comma del precedente articolo 10, assegna al richiedente il numero caratteristico del marchio e fa in seguito eseguire, presso la Zecca, le matrici recanti le impronte del marchio stesso.

## Art. 12.

La Zecca provvede alla fabbricazione delle matrici recanti le impronte dei marchi di identificazione. Le matrici vengono depositate presso gli Uffici provinciali metrici e del saggio dei metalli preziosi competenti per territorio.

I titolari dei marchi provvedono, secondo le modalità del regolamento di esecuzione

74ª SEDUTA (18 gennaio 1968)

della presente legge, alla fabbricazione di punzoni contenenti le impronte dei marchi stessi, nel numero di esemplari occorrenti, ricavabili dalle matrici di cui al precedente comma.

Detti punzoni devono essere muniti, a cura dell'Ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi, dello speciale bollo avente le caratteristiche previste dal regolamento

I marchi di identificazione resi inservibili dall'uso devono essere rimessi agli Uffici provinciali per la deformazione che viene effettuata con le modalità previste dal regolamento.

#### Art. 13.

È vietato l'uso di marchi di identificazione diversi da quelli stabiliti dalla presente legge.

Do lettura degli articoli 14 e 15, modificati dalla Camera dei deputati.

## Art. 14.

Non sono soggetti all'obbligo del marchio di identificazione e dell'indicazione del titolo ma devono essere garantiti con le modalità che saranno stabilite dal regolamento di applicazione di cui al successivo articolo 31:

- a) gli oggetti di peso inferiore ad un grammo;
- b) i semilavorati ed i lavori in metalli preziosi e loro leghe per odontoiatria;
  - c) gli oggetti di antiquariato;
- d) i semilavorati e le loro leghe, oggetti e strumenti per uso industriale;
- e) gli strumenti ed apparecchi scientifici;
  - f) le monete;
- g) le medaglie e gli altri oggetti preziosi fabbricati dalla Zecca, che, in luogo del marchio di cui all'articolo 10, saranno contrassegnati dal marchio speciale della Zecca medesima;

- h) gli oggetti usati che verranno in possesso delle aziende commerciali dopo l'entrata in vigore della presente legge;
  - i) i residui di lavorazione;
- *l*) le leghe saldanti a base argento, platino o palladio.

La prova di oggetto usato deve essere data dalla descrizione dell'oggetto riportata nel registro delle operazioni, previsto dall'articolo 128 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dalla corrispondente fattura redatta dal commerciante acquirente.

L'autenticità degli oggetti di antiquariato di cui al punto c) deve essere riconosciuta da esperti, iscritti nei ruoli dei periti e degli esperti, presso le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

La Camera dei deputati ha largamente modificato questo articolo.

Ha anzitutto modificato la prima parte del primo comma.

Metto ai voti tale modificazione.

(È approvata).

Ha modificato, poi, nel primo comma, le lettere d) e g) ed ha soppresso la lettera h) del testo approvato dal Senato.

Pongo ai voti tali modificazioni.

(Sono approvate).

Ha inoltre modificato la dizione del penultimo comma.

Metto in votazione tale modificazione.

(È approvata).

La Camera dei deputati ha, infine, soppresso l'ultimo comma del testo approvato dal Senato.

Metto ai voti tale emendamento soppressivo.

(È approvato).

74ª SEDUTA (18 gennaio 1968)

Metto allora in votazione l'articolo 14, con le modificazioni apportate dalla Camera, testè approvate.

(È approvato).

#### Art. 15.

Gli oggetti destinati all'esportazione sono soggetti agli obblighi della presente legge per quanto riguarda il titolo legale.

È consentita l'esportazione di oggetti con titoli diversi da quelli stabiliti con la presente legge in Paesi in cui tali titoli siano ammessi.

Gli oggetti di cui al comma precedente non possono essere fabbricati senza preventiva denunzia all'Ufficio metrico della circoscrizione.

Gli oggetti di cui ai commi precedenti possono essere messi in vendita nel territorio della Repubblica se siano di titolo superiore a quelli legali ammessi, previa indicazione di tale titolo e del marchio di identificazione.

La Camera dei deputati ha modificato il terzo comma di questo articolo.

Se nessuno domanda di parlare, metto ai voti detto comma nel testo modificato dalla Camera.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 15 nel testo modificato dalla Camera.

(E approvato).

Do lettura degli articoli 16, 17 e 18, non modificati dalla Camera dei deputati.

## Art. 16.

I metalli e gli oggetti contenenti metalli disciplinati dalla presente legge possono essere sottoposti a saggio, a richiesta degli interessati, da parte degli Uffici provinciali metrici e del saggio dei metalli preziosi, che appongono, sul metallo o sull'oggetto saggiato, apposito marchio con le impronte indicate dal regolamento.

#### CAPITOLO III

Degli oggetti placcati, dorati, argentati e rinforzati o di fabbricazione mista

#### Art. 17.

È fatto divieto di imprimere indicazione di titoli in millesimi ed in carati, e comunque di imprimere altre indicazioni che possano ingenerare equivoci, sugli oggetti di metalli differenti da quelli preziosi, anche se dorati, argentati, ovvero placcati.

Le indicazioni del titolo ed il marchio sono obbligatorie per gli oggetti costituiti in parte di metalli preziosi, ed in parte di sostanze o metalli non preziosi; in tal caso, su questi ultimi devono essere apposte sigle od iscrizioni atte ad identificarli, secondo quanto stabilito dal regolamento.

Lo stesso obbligo di cui al precedente comma sussiste nei casi particolari, precisati dal regolamento, di oggetti in metalli preziosi che, per gli usi cui sono destinati e per esigenze di ordine tecnico, richiedano introduzione, nel loro interno, di mastice od altre sostanze non preziose, in deroga al disposto di cui all'articolo 7. Per tali oggetti il regolamento stabilisce, altresì, le modalità con cui le sostanze estranee devono essere, anche quantitativamente, identificate.

#### CAPITOLO IV

Della responsabilità

#### Art. 18.

Il rivenditore risponde verso il compratore dell'esattezza del titolo dichiarato, salvo l'azione di rivalsa.

Do lettura dell'articolo 19 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

74<sup>a</sup> Seduta (18 gennaio 1968)

#### Art. 19.

Le vendite di materie prime e di oggetti contenenti metalli preziosi effettuate da produttori ed importatori a commercianti, debbono essere accompagnate da fattura o da apposito certificato di garanzia del venditore; nei predetti documenti deve essere descritto l'oggetto e debbono essere indicati il metallo predominante, il marchio di identificazione ed il titolo in millesimi.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

L'articolo 20 non è stato modificato dalla Camera dei deputati. Ne do lettura:

#### CAPITOLO V

Della vigilanza e delle sanzioni

## Art. 20.

Agli effetti del terzo comma dell'articolo 221 del Codice di procedura penale, gli impiegati del Servizio metrico e del saggio dei metalli preziosi, durante l'espletamento e nei limiti del loro servizio per l'applicazione delle norme della presente legge, sono ufficiali od agenti di polizia giudiziaria.

La qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria compete al personale delle carriere direttiva e di concetto.

La qualifica di agente di polizia giudiziaria compete al personale delle carriere esecutiva od ausiliaria.

Per la identificazione personale agli effetti del primo comma del presente articolo gli impiegati del Servizio metrico e del saggio dei metalli preziosi devono essere dotati di una speciale tessera munita di fotografia rilasciata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Do lettura dell'articolo 21, modificato dalla Camera dei deputati.

#### Art. 21.

Il personale del Servizio metrico e del saggio dei metalli preziosi ha facoltà di accesso nei locali adibiti alla produzione, al deposito ed alla vendita di materie prime e di oggetti contenenti metalli preziosi, allo scopo di:

- a) prelevare campioni di materie prime portanti impresso il titolo dichiarato, di semilavorati ed oggetti di metalli preziosi finiti, già muniti di marchio e pronti per la vendita, per accertare l'esattezza del titolo dichiarato per le materie prime e del titolo legale per i semilavorati e gli oggetti finiti mediante saggi da eseguirsi presso l'Ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi competente per territorio a norma di regolamento;
- b) verificare l'esistenza della dotazione di marchi di identificazione;
- c) controllare le caratteristiche di autenticità dei marchi e la loro perfetta idoneità all'uso:
- d) accertare l'esistenza dei documenti di garanzia, secondo le norme del precedente articolo 19.

Il prelevamento di cui al punto a) può essere effettuato soltanto dagli impiegati che siano qualificati ufficiali di polizia giudiziaria. Del prelevamento stesso viene redatto apposito verbale in presenza del proprietario o di persona, che, nell'occasione, lo rappresenti. Il verbale dovrà specificare, tra l'altro, il peso, il valore, le caratteristiche ed il marchio di identificazione dell'oggetto o della materia prima lavorata.

Di questo articolo la Camera dei deputati ha modificato il testo della lettera *a*) del primo comma.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale comma nel testo modificato dalla Camera.

(È approvato).

74ª SEDUTA (18 gennaio 1968)

Pongo in votazione l'articolo 21 nel suo complesso.

(È approvato).

Do lettura degli articoli 22, 23, 24 e 25, non modificati dalla Camera dei deputati.

#### Art. 22.

I saggi occorrenti ai fini della presente legge sono eseguiti con i metodi prescritti dal regolamento di esecuzione, non danno luogo ad alcuno indennizzo ed i risultati dovranno essere indicati in appositi certificati.

#### Art. 23.

I campioni e gli oggetti prelevati per il saggio ed i residui dei campioni e degli oggetti stessi sono restituiti al proprietario se risultano rispondenti a quanto prescritto dalla presente legge.

## Art. 24.

Qualora il saggio dimostri che il titolo effettivo sia inferiore al titolo legale impresso e dichiarato su fattura, tenuto conto delle tolleranze di cui al precedente articolo 6, il capo dell'Ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi presenta all'Autorità giudiziaria competente una relazione circostanziata, unendovi il verbale di prelevamento di cui al precedente articolo 21 ed il certificato del saggio dal quale risulti il titolo riscontrato.

Gli eventuali frammenti degli oggetti o campioni prelevati e non utilizzati per la effettuazione del saggio ed i residui del saggio medesimo restano a disposizione dell'Autorità giudiziaria per eventuali perizie.

#### Art. 25.

È fatto divieto ai produttori, importatori e commercianti di vendere oggetti in metalli preziosi sprovvisti di marchio di identificazione e di titolo legale. È fatto altresì divieto ai commercianti di detenere oggetti di metalli preziosi pronti per la vendita sprovvisti di marchio e del titolo legale di cui al comma precedente.

Il divieto di cui ai commi precedenti non riguarda gli oggetti elencati all'articolo 14.

I semilavorati su cui non è possibile effettuare la punzonatura del marchio di identificazione e del titolo potranno formare oggetto di scambio solo tra operatori muniti di marchio di identificazione, purchè siano contenuti in involucri sigillati portanti il marchio di identificazione e l'indicazione del titolo.

Do lettura degli articoli 26 e 27, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

## Art. 26.

Salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite dalle leggi vigenti qualora il fatto costituisca reato più grave, per le violazioni delle norme della presente legge si applicano le seguenti pene:

a) chiunque produce, importa e pone in commercio o detiene materie prime ed oggetti di metalli preziosi senza aver ottenuto l'assegnazione del marchio, ovvero usa marchi assegnati ad altri ed invalidati, e autorizza altri ad avvalersi del suo marchio, è punito con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000.

La stessa pena si applica anche a chi pone in commercio o detiene per la vendita materie prime ed oggetti di metalli preziosi privi di marchio di identificazione o di titolo, ovvero muniti di marchi illeggibili e diversi da quelli legali;

- b) chiunque produce materie prime ed oggetti di metallo prezioso il cui titolo risulti inferiore a quello legale impresso e dichiarato su fattura, tenuto conto delle tolleranze di cui al precedente articolo 6, è punito con l'ammenda da lire 200.000 a lire 2.000.000;
- c) chiunque pone in commercio o detiene per la vendita materie prime od oggetti di metallo prezioso il cui titolo risulti inferiore a quello legale impresso, tenuto

74<sup>a</sup> SEDUTA (18 gennaio 1968)

conto delle tolleranze di cui al precedente articolo 6, è punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000, salvo che dimostri che egli non ne è il produttore, che detti oggetti sono stati acquistati a norma delle disposizioni dell'articolo 19 e che gli oggetti non presentano alcun segno di alterazione;

- d) chiunque fabbrica, pone in commercio o detiene per la vendita oggetti di metalli comuni con impresso un titolo, anche diverso da quelli previsti dalla presente legge, oppure con indicazioni letterali o numeriche che possono confondersi con quelle indicate dalla presente legge, è punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 200.000;
- e) chiunque smarrisce uno o più marchi di identificazione e non ne fa immediata denuncia all'Ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi è punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 200.000.

La sanzione di cui al precedente comma, lettera d) si applica altresì nei casi di inosservanza alle disposizioni di cui all'articolo 7, sesto, settimo, ottavo, nono e decimo comma, all'articolo 8, all'articolo 12, quarto comma, all'articolo 17, all'articolo 19, all'articolo 25, quarto e quinto comma, nonchè di quelle che verranno stabilite dal regolamento.

La Camera dei deputati ha modificato le lettere b) e c) del primo comma.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti tali commi nel testo modificato dalla Camera.

(Sono approvati).

Pongo in votazione l'articolo 26 nel testo modificato dalla Camera.

(È approvato).

#### Art. 27.

Salvo i casi di particolare tenuità, alla condanna penale per ciascuno dei reati previsti dal precedente articolo consegue la pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 36 del Codice penale.

In caso di recidiva, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 99 e seguenti del Codice penale, alla condanna consegue la sospensione dall'esercizio dell'attività di produzione o di commercio di materie prime od oggetti di metalli preziosi per un periodo da un minimo di 15 giorni ad un massimo di 6 mesi.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo, che è stato modificato dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

Do lettura degli articoli 28, 29, 30 e 31, non modificati dalla Camera dei deputati.

## CAPITOLO VI

Disposizioni transitorie e finali

#### Art. 28.

Le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 della presente legge si applicano anche nei confronti dei detentori del marchio di identificazione previsto dalla legge 5 febbraio 1934, n. 305.

Essi debbono, entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, chiedere la sostituzione dei marchi in loro possesso all'Ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi, unendo alla relativa domanda il certificato comprovante l'avvenuta iscrizione nel Registro previsto dal citato articolo 9.

L'Ufficio assegnerà, in sostituzione dei vecchi marchi, nuovi marchi di identificazione contraddistinti con lo stesso precedente numero. I detentori dei marchi previsti dalla legge 5 febbraio 1934, n. 305, in attesa dell'assegnazione e legalizzazione dei nuovi marchi, potranno utilizzare i vecchi marchi per la punzonatura della produzione ottenuta in conformità alla presente legge.

## Art. 29.

Le giacenze di materie prime e di oggetti di metalli preziosi muniti del marchio previsto dalla legge 5 febbraio 1934, n. 305, esistenti presso i produttori ed importatori possono essere immesse in commercio entro tre

74<sup>a</sup> SEDUTA (18 gennaio 1968)

anni dalla data di entrata in vigore del regolamento di applicazione.

Le giacenze di merce di cui al precedente comma esistenti presso i commercianti possono essere vendute entro il termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Trascorsi i termini previsti nei precedenti commi dette giacenze possono essere vendute solo se munite dello speciale marchio di rimanenza indicato dal regolamento e con le modalità di applicazione che saranno stabilite dal regolamento stesso.

Non sono soggetti alle norme di cui ai precedenti commi gli oggetti di argento di peso inferiore a gr. 300, semprechè siano muniti dei marchi stabiliti dalla legge 5 febbraio 1934, n. 305, i quali potranno essere venduti fino ad esaurimento, senza necessità di applicazione del marchio di rimanenza.

#### Art. 30.

Sono istituiti laboratori di saggio dei metalli preziosi presso l'Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi e presso gli Uffici provinciali metrici e del saggio dei metalli preziosi determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Per l'assolvimento dei compiti di cui sopra possono altresì essere autorizzati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato i laboratori delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura che abbiano idonea attrezzatura ed offrano adeguate garanzie, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

#### Art. 31.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e di grazia e giustizia, sentiti il Comitato centrale metrico ed il Consiglio di Stato, sarà emanato il regolamento per l'applicazione della presente legge.

Do lettura dell'articolo 32 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

## Art. 32.

Per provvedere all'impianto di laboratori di cui al primo comma del precedente articolo 30 e alla fornitura delle attrezzature relative, alle spese per l'adattamento di locali e all'affitto di nuovi, è autorizzata la spesa di lire 54 milioni per il primo anno dell'entrata in vigore della presente legge, di lire 9 milioni per ciascuno degli anni dal secondo all'ottavo, e di lire 3 milioni per il nono anno.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 33 nel testo aggiunto dalla Camera dei deputati.

#### Art. 33.

Il ruolo del personale della carriera di concetto dell'amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi è sostituito da quello di cui alla seguente tabella.

## Organico dell'amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi

## Carriera del personale ispettivo

	-		
Ex coef- ficiente	Qualifica		Posti in organico
500	Capo dell'Ufficio centrale r	ne-	
	trico e dei saggi		1
500	Ispettore capo centrale .		1
500	Ispettori capi interregion	ali	10
402	Ispettori principali		33
325	Primi ispettori		40
271	Ispettori		ì
229	Ispettori aggiunti		130
202	Vice ispettori		)
	TOTALE		215

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

74<sup>a</sup> SEDUTA (18 gennaio 1968)

Do lettura dell'articolo 34 (articolo 33 del testo del Senato), modificato dalla Camera dei deputati.

#### Art. 34.

Agli oneri indicati nei precedenti articoli 32 e 33 si provvede con le maggiori entrate conseguenti alle riscossioni dei diritti di cui all'articolo 10.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni al bilancio.

La Camera dei deputati ha modificato il primo comma dell'articolo.

Se nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale comma nel testo modificato dalla Camera.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 34 nel suo complesso.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 35 nel testo aggiunto dalla Camera dei deputati.

## Art. 35.

I posti di ispettore capo interregionale del servizio metrico (ex coeff. 500) possono essere conferiti anche in deroga al disposto dell'articolo 335 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 36 (articolo 34 del testo del Senato) che non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

## Art. 36.

Sono abrogate la legge 5 febbraio 1934, n. 305, e ogni altra disposizione diversa o contraria a quelle contenute nella presente legge. Do lettura dell'articolo 37 (articolo 35 del testo del Senato) modificato dalla Camera dei deputati.

## Art. 37.

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*. Le sue disposizioni avranno efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione previsto dall'articolo 31 della legge stessa.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso con le modificazioni apportate della Camera, testè approvate.

(È approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge di iniziativa dei senatori Cuzari ed altri: « Abolizione del divieto di importazione degli zolfi e messa in liquidazione dell'Ente zolfi italiani » (2340)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Cuzari, Di Grazia, Deriu, Molinari e Di Rocco: « Abolizione del divieto di importazione degli zolfi e messa in liquidazione dell'Ente zolfi italiani ».

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, la Commissione aveva chiesto all'unanimità di discutere questo provvedimento in sede deliberante. La Presidenza del Senato ha accolto tale richiesta, per cui oggi abbiamo la possibilità di discutere tale disegno di legge, già ampiamente esaminato in sede referente.

Dichiaro aperta la discussione generale.

C U Z A R I . Ho avuto un incontro con il Presidente della 5ª Commissione, senatore Bertone, il quale ha rilevato che il

74ª SEDUTA (18 gennaio 1968)

disegno di legge così com'è, per la vacanza esistente nei ruoli organici, non comporta la necessità di una copertura particolare in quanto, mentre per la liquidazione si segue la legge citata, anche senza attingere ai 1.600 milioni accantonati presso il Tesoro, per quanto riguarda il personale si tratta di una semplice variazione di bilancio che rientra nel quadro generale delle spese di personale del Ministero.

PICARDI, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Signor Presidente, non sono in grado di esprimere un parere favorevole alla tesi sostenuta dal senatore Cuzari, anche perchè il bilancio è già stato approvato e non c'è la possibilità di modificarlo, tant'è vero che il Governo si riserva di presentare degli emendamenti a questo disegno di legge.

In effetti vorrei rilevare che il Ministero si era preoccupato del problema e aveva preparato un apposito disegno di legge; poi, stante l'imminente fine della legislatura, ha preferito discutere sulla base della proposta Cuzari ed altri.

La tesi sostenuta dalla Commissione finanze e tesoro e che ci ha esposto il presentatore del disegno di legge, però, non può essere accettata.

Noi abbiamo fatto una proposta al Tesoro perchè tale personale sia assunto in soprannumero e quindi occorre necessariamente la copertura.

Del resto anche il Ministro si sta interessando, nella speranza di trovare una soluzione favorevole.

Stando così le cose, mi pare che la riserva non possa essere oggi sciolta, se prima non si risolve questo problema, perchè, ripeto, la tesi del senatore Cuzari è inaccettabile.

C U Z A R I . Forse non sono stato chiaro. Nell'impostazione del bilancio è fotografata la situazione; però l'esperienza ci dimostra che le assunzioni superano largamente la quota di unità del personale che è prevista dal disegno di legge e quindi non si tratta di personale di ruolo, ma di personale in soprannumero. Voi del resto assumete abitualmente del personale avventizio. PICARDI, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato, Non si assume più personale avventizio, ma solo per concorso.

M A M M U C A R I . Se in questa legislatura non riusciamo a risolvere la questione del personale, si rischia che, una volta realizzato lo scioglimento, questo personale (si tratta più o meno di una trentina di persone che non costituiscono un affare di Stato, a meno che non siano grossi dirigenti, ma si tratta di dattilografe o di impiegati di gruppo C, resti disoccupato, cioè riceva la liquidazione e se ne debba andare per conto proprio perchè nessuna disposizione di legge stabilisce il passaggio di questo personale ad altro ente, come si fa quando se ne liquida uno.

Mi meraviglio inoltre che non ci sia la possibilità di sistemare queste persone nel Ministero, dal momento che se vi è un Ministero che ha bisogno di personale di una certa preparazione, questo è proprio il Ministero dell'industria; se ne parlò infatti anche in occasione dei bilanci, quando si disse che il Ministero per la sua attività aveva necessità di personale che avesse una certa qualifica e competenza per ampliare gli organici. Per la esperienza che ho di personale statale nella mia qualità di dirigente sindacale del personale statale — so che ogni giorno, con vari modi, vengono assunti nuovi impiegati. Io potrei capire perciò che sarebbe difficile sistemare questa gente se si trattasse di centinaia di persone, ma dal momento che sono molto poche, credo che sia possibile poterle inserire, con qualche artificio, nell'attività del Ministero.

Ora io sollecito l'approvazione di questo disegno di legge, in quanto il tempo stringe, se è vero quanto è detto da tutta la stampa che il Parlamento verrà chiuso nella prima decade di marzo.

PICARDI, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Forse non sono stato chiaro. Ho detto che era meglio non attendere il consenso degli altri Ministeri interessati, in quanto mi rendevo conto dell'urgenza di una sistemazione per questo personale.

74ª SEDUTA (18 gennaio 1968)

Noi non intendiamo assolutamente insabbiare il disegno di legge, solo abbiamo bisogno di un po' di tempo per trovare la soluzione al problema della copertura finanziaria.

FRANCAVILLA. Se aspettiamo ancora, si rischia di non fare in tempo perchè lo possa approvare anche l'altro ramo del Parlamento!

PICARDI, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Una volta che l'avremo approvato, sono sicuro che troverà subito il consenso della Camera.

PRESIDENTE. Dal momento che questo disegno di legge deve essere appro-

vato con la massima urgenza e dal momento che, tuttavia, mancano i prescritti pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup>, ritengo opportuno rinviare il seguito della discussione. Nel frattempo prego l'onorevole Sottosegretario di fare in modo che il Governo studi il problema, al fine di condurre in porto il più rapidamente possibile questo provvedimento.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 11,15.

Dott. Mario Caroni

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari